



**Comune di Gradara**

Provincia di Pesaro e Urbino

# Sposarsi a Gradara



**Settore Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Demografici**

---

Responsabile Settore Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541/823904 fax 0541/823902

Responsabile Servizio Rag. Giuseppina Corsini tel. 0541/823939 fax 0541/823902

sito internet: [www.comune.gradara.pu.it](http://www.comune.gradara.pu.it)



## INDICE

ART. 1 IL MATRIMONIO

ART. 2 LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

ART. 3 IL REGIME PATRIMONIALE

ART. 4 LA CERIMONIA

ART. 5 IL CELEBRANTE

ART. 6 IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

ART. 7 GIORNO E ORARIO DI CELEBRAZIONE

ART. 8 LE TARIFFE

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 10 ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

ART. 11 DANNI E RESPONSABILITA'

ART. 12 A CHI RIVOLGERSI



# ART. 1 IL MATRIMONIO

La Legge italiana ammette **tre tipi di matrimonio**:

- Il **matrimonio civile**, celebrato dall'Ufficiale di stato civile;
- Il **matrimonio cattolico** o concordatario, celebrato dal parroco;
- Il **matrimonio acattolico**, di chi professa un culto diverso da quello cattolico, celebrato dai rispettivi ministri del culto.

## IL MATRIMONIO CIVILE

Il matrimonio civile è, per definizione, il matrimonio che garantisce automaticamente tutti gli effetti civili (legali ed amministrativi).

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune.

L'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni:

- dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile;
- riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie;
- dichiara che esse sono unite in matrimonio.

Il matrimonio civile può essere celebrato nel comune di residenza di uno dei due sposi oppure in un altro Comune.

## IL MATRIMONIO CATTOLICO O CONCORDATARIO

Il matrimonio cattolico o concordatario viene celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e produce effetti civili se:

- dopo la celebrazione, il sacerdote dichiara che a questo matrimonio vengono attribuiti anche effetti civili e legge agli sposi gli articoli del Codice Civile in tema di diritti e doveri dei coniugi;
- il matrimonio viene trascritto nei registri dello Stato Civile.

Da questo momento in poi la "famiglia", per quanto riguarda i diritti e i doveri dei coniugi ed i loro rapporti con i figli, è sottoposta e regolamentata dalla legge dello Stato, esattamente come quella dei coniugi uniti in matrimonio col rito civile.

## IL MATRIMONIO ACATTOLICO

Anche per i cittadini non cattolici esiste la possibilità di celebrare, secondo il loro rito religioso, un matrimonio valido anche a livello civile.

Bisogna però tener conto delle seguenti condizioni:

- la celebrazione deve essere fatta da un ministro del culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministero della Giustizia;
- è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile;
- bisogna richiedere (entro cinque giorni dalla celebrazione), che il matrimonio sia trascritto nei registri dello Stato Civile.

In questo caso, a differenza di quanto succede con il matrimonio concordatario, lo Stato non rinuncia neppure parzialmente alla propria giurisdizione e gli effetti del matrimonio sono interamente regolati dalla legge civile.



## ART. 2 LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione. Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "**pubblicazioni di matrimonio**".

### COME SI OTTIENE

Per effettuare le pubblicazioni di matrimonio è necessario concordare preventivamente un appuntamento con l'Ufficio di Stato civile.

La richiesta deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale).

L'ufficiale di stato civile riceve dai futuri sposi le dichiarazioni circa l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e redige apposito verbale, lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d'ufficio.

Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro sposo.

### DOCUMENTI NECESSARI

I *cittadini italiani* devono consegnare i seguenti documenti:

- documento di identità personale;
- richiesta di pubblicazione del Parroco in caso di matrimonio cattolico;
- richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero dell'Interno, in caso di matrimonio acattolico;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (articolo 87 del Codice Civile);
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (articolo 89 del Codice Civile);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio dei minorenni.



I *cittadini stranieri* devono consegnare i seguenti documenti:

- passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione);
- nulla-osta al matrimonio che deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e

maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino (seguono le generalità);

- atto di nascita: rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato (se il nulla-osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, o il cittadino è residente in Italia).

*Il nulla-osta può essere rilasciato:*

- *dall'Autorità Consolare in Italia, in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento;*
- *dall'Autorità competente del proprio Paese, in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.*

La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un **certificato di capacità matrimoniale**, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

#### **Cittadini statunitensi:**

*In sostituzione del nulla-osta vengono richiesti i seguenti documenti:*

- *atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero);*
- *dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.*

#### **Cittadini australiani:**

*in sostituzione del nulla-osta sono richiesti i seguenti documenti:*

- 1) *dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.*
- 2) *Atto di nascita, certificato di stato libero rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.*

*Qualora i documenti di cui al punto 2) non siano disponibili, l'interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall'interessato in presenza di quattro testimoni) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano), da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.*

Inoltre:

Tramite apposita comunicazione, devono essere segnalate le **generalità dei due testimoni**, nonché la scelta del **regime patrimoniale**. Tale informativa deve pervenire

all'Ufficio di Stato civile entro i 7 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un **interprete** (munito di documento d'identità valido), del quale comunicheranno con congruo anticipo le generalità. Si precisa che l'Ufficio non fornisce l'interprete.

Se al momento della celebrazione del matrimonio uno degli sposi intende procedere al riconoscimento di **figli naturali** avuti in precedenza con l'altro coniuge, i nubendi dovranno informare con congruo anticipo l'Ufficio di Stato civile (sarebbe opportuno farlo sin dal momento in cui vengono richieste le pubblicazioni di matrimonio).

### **PUBBLICAZIONE E TERMINI**

L'atto di pubblicazione viene pubblicato all'albo pretorio on-line sul sito internet del Comune in cui sono state richieste alla voce "Pubblicazioni di matrimonio" per almeno otto giorni consecutivi.

Quando uno degli sposi è residente in un altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all'altro Comune.

**Il matrimonio può essere celebrato dopo il terzo giorno ed entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni; superato tale limite le stesse si considerano come non avvenute.**

### **COSTI**

- n. 1 marca da bollo da € 14,62 nel caso in cui i futuri sposi siano residenti entrambi nel Comune di Gradara;
- n. 2 marche da bollo da € 14,62 ne caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune.

### **IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**

Con l'autocertificazione i nubendi dovranno dichiarare:

- Libertà di stato, cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio, ex art. 86 C.C.;
- (solo per la donna) Che il precedente matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni, ex art. 89 C.C., cd. divieto temporaneo di nuove nozze;
- Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, ex art. 87 C.C.;
- Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente, ex art. 85 C.C.;
- Di non avere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro sposo ex art. 88 C.C.





## ART. 3 IL REGIME PATRIMONIALE

### A) Comunione legale dei beni

In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni.

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

### B) Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione.

Il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello atto di stato civile.

Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.



## ART. 4 LA CERIMONIA

La cerimonia è di breve durata (non più di 20 minuti) ed ha il seguente svolgimento:

- gli sposi si presentano davanti all'Ufficiale di Stato Civile (celebrante) accompagnati da due testimoni;
- il celebrante legge gli articoli del Codice Civile:

### **Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi**

*Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.*

*Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.*

*Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.*

### **Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia**

*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa*

*A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.*

### **Art. 147 - Doveri verso i figli.**

*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.*

- il celebrante formula le domande di rito:

- "Sig. Paolo intende prendere in moglie la qui presente Francesca?"

- "Sig.ra Francesca intende prendere in marito il qui presente Paolo?"

- se gli sposi rispondono affermativamente il celebrante dichiara:

Si

*"A seguito della vostra risposta affermativa io, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gradara, dichiaro in nome della Legge che siete uniti in matrimonio."*

- se gli sposi lo desiderano si scambiano le fedi nuziali;
- tutti gli intervenuti sottoscrivono l'atto di matrimonio.




## ART. 5 IL CELEBRANTE

Competente alla celebrazione del matrimonio è il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo.

Per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate:

- ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, che abbiano superato apposito corso di qualificazione professionale;
- ad uno o più consiglieri comunali o assessori comunali;
- al segretario comunale,
- a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale; in quest'ultimo caso previo il parere favorevole del Sindaco.



## ART. 6 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

La celebrazione del matrimonio civile viene svolta all'“interno della casa comunale” a scelta degli interessati presso le seguenti sedi:

- Sala della Giunta Comunale
- Sala del Consiglio Comunale (ex corpo di guardia)
- Teatro Comunale
- Palazzo Rubini Vesin
- Villa Conventino




## ART. 7 GIORNO E ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio è celebrato, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Le celebrazioni richieste per il Sabato pomeriggio o la Domenica mattina verranno, di norma, concentrate:

- il 2° o il 4° Sabato pomeriggio del mese
- la 1° o la 3° Domenica mattina del mese.



Nel mese di Agosto i matrimoni si celebreranno solo nell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile e solo nella prima e nell'ultima settimana del mese.

Le celebrazioni sono sospese nelle seguenti date: 1<sup>^</sup> e 6<sup>^</sup> gennaio; la domenica di pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'angelo); il 25 aprile; il 1<sup>^</sup> maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1<sup>^</sup> novembre, i giorni 8, 25, 26 e 31 del mese di dicembre, il giorno della festa del Patrono ed in tutte le giornate prefestive nell'orario pomeridiano.

## ART. 8 LE TARIFFE

Per la celebrazione del matrimonio è dovuto il pagamento di una tariffa che verrà, annualmente, aggiornata dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.);
- del giorno della celebrazione: se feriale o festivo;
- della residenza degli sposi; diversificando la tariffa quando entrambi gli sposi non sono residenti nel Comune;
- delle variazioni dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.



Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato dagli sposi sul c/c postale n. 13296611 intestato al Comune di Gradara, servizio tesoreria.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

## ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data del matrimonio, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa stessa.

## ART. 10 ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

I richiedenti possono, a proprie cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno rimuovere integralmente.

Gli addobbi scelti non dovranno costituire pericolo per la sicurezza dei locali stessi e delle persone ivi presenti.

La sala deve essere restituita sempre nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Gradara si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

## ART. 11 DANNI E RESPONSABILITA'

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi richiedenti.

## ART. 12 A CHI RIVOLGERSI

**RESPONSABILE  
SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Rag. Giuseppina Corsini**

Tel. 0541/823939

Fax 0541/823902

[giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it](mailto:giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it)



**ORARI di RICEVIMENTO** dal LUNEDI' al SABATO  
dalle ORE 9.00 alle 13.00



**RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI AL  
CITTADINO**

**Dott.ssa Carmen Pacini**

Tel. 0541/823904

Fax 0541/823902

[carmen.pacini@comune.gradara.pu.it](mailto:carmen.pacini@comune.gradara.pu.it)




**ORARI di RICEVIMENTO** MARTEDI'-GIOVEDI'-SABATO  
Dalle ORE 9.00 alle 13.00

# Allegato

## TARIFFE 2012

DESCRIZIONE	RESIDENTI		NON RESIDENTI	
	IN ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO	IN ORARIO DI SERVIZIO	FUORI ORARIO DI SERVIZIO
SALA DELLA GIUNTA COMUNALE	gratuito	100,00	150,00	200,00
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (ex corpo di guardia)	100,00	150,00	250,00	300,00
TEATRO COMUNALE	100,00	150,00	250,00	300,00
PALAZZO RUBINI VESIN	300,00	350,00	400,00	450,00
VILLA CONVENTINO	650,00	650,00	650,00	650,00





Sposarsi a *Gradara*